

L'attività faunistico-venatoria quale strumento di valorizzazione della terra nel quadro della legislazione di settore

Giuseppe Cucuzza*

Riassunto

L'attuale normativa di riferimento in materia faunistico-venatoria (legge 25 febbraio 1992, n. 157), rappresenta un valido strumento per la valorizzazione delle aree marginali, in quanto, attraverso un'articolata serie di interventi, oltre a regolamentare l'attività del prelievo venatorio, nel tentativo di garantire un'efficace azione di protezione della fauna selvatica, favorisce un coinvolgimento diretto degli operatori agricoli nella gestione delle risorse faunistiche.

Un esteso coordinamento con le misure agroambientali comunitarie, permette in particolare di offrire concrete prospettive di incremento dei ricavi per le aziende agrarie e di garantire un soddisfacente livello di protezione per la fauna selvatica. I benefici economici ed ambientali conseguibili, potrebbero tuttavia raggiungere maggiore rilevanza attraverso una più diffusa ed omogenea applicazione della legge, ancora attuata in modo parziale in alcune regioni, e se il completamento della fase attuativa privilegiasse le aree montane e svantaggiate, dove più intensi appaiono i fenomeni di abbandono delle attività produttive e più elevata la relativa elevata valenza faunistica.

Summary

The actual regulation of interactions between environment and hunting activities (law 25th February 1992, n. 157), represents a valid tool for the exploitation of the marginal areas, because of an articulated series of interventions, not only focused to reduce the hunting activity, but also to develop an effective protection action of the wild fauna. In order to reach these purposes the law has provided for favouring a

* Dipartimento di Scienze Economico-Agrarie ed Estimative, Università degli Studi di Catania.

direct involvement of the agricultural operators in the management of these natural resources. A wide coordination with the common environmental measures, allows particularly to increase the revenues for the agrarian firms and to guarantee a satisfactory level of protection for the wild fauna. The economic and environmental achievable benefits, could be however improved through a more diffused and homogeneous application of the law, still effected partially in any regions, and, definitely, by a large involvement of the disadvantaged areas, where more intense the tendency to abandonment of the productive activities appear and generally an elevated environmental value is noticed.

1. Premessa

La crescita economica del sistema produttivo ed i mutamenti sociali intervenuti, nel corso degli ultimi anni, hanno favorito la diffusione di superfici incolte, inutilizzate o abbandonate in numerose aree del Paese, contribuendo ad accentuare i rischi legati ad un'insufficiente azione di presidio e salvaguardia del territorio.

Parte di queste aree, infatti, ricade in zone montane e svantaggiate nelle quali maggiori sono le emergenze legate all'equilibrio idrogeologico dei terreni. La presenza di beni ambientali da tutelare per garantirne la conservazione e la fruizione, spesso, ha stimolato l'operatore pubblico ad istituire, nelle aree marginali e meno antropizzate, parchi e riserve naturali, consentendo un efficace controllo e monitoraggio delle risorse naturali presenti, con vantaggi economici e sociali per l'intera collettività.

Per le aree marginali nelle quali non sussistono vincoli di carattere naturalistico, tuttavia, la gestione e la relativa valorizzazione, pur risultando non meno importante sotto il profilo ambientale, appare più problematica. Diviene pertanto utile verificare la possibilità di adottare altri strumenti di sostegno per contribuire efficacemente ad una gestione sostenibile del territorio.

La problematica sollevata viene ribadita anche in "Agenda 2000", che, al fine di garantire un'efficace salvaguardia dell'ambiente e la promozione di un'agricoltura sostenibile, obiettivi prioritari nell'azione di rinnovamento della PAC, nelle "misure orizzontali" ed in quelle per lo "sviluppo rurale" prevede numerosi interventi a favore delle aree marginali.

In questo senso, la disciplina dell'attività faunistico-venatoria, regolamentata dalla legge nazionale 157 dell'11 febbraio 1992, che riporta le "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", nell'ambito di una visione integrata del territorio sembra offrire prospettive vantaggiose, non soltanto per le aziende agrarie orientate verso l'adozione di tecniche colturali a minor impatto ambientale per le favorevoli opportunità di integrazione dei redditi agricoli con quelli derivanti dall'espletamento di attività faunistiche, ma, soprattutto, per le concrete possibilità di mantenimento ed incremento di attività economiche utili all'intera collettività in aree agricole marginali.

Tale legge, a differenza delle precedenti, non si limita a regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria in senso stretto, ma estende la propria azione nel campo della gestione e della protezione delle risorse ambientali e territoriali. Oltre, infatti, ad introdurre un regime di "caccia programmata", teso a razionalizzare l'intensità dei prelievi di esemplari della fauna selvatica, da parte dei titolari di regolare licenza, introduce e regola gli istituti di "protezione della fauna selvatica" e di "gestione privata della caccia", modificando in misura significativa, il rapporto tra gestione ed esercizio dell'attività venatoria ed ambiente, con possibili effetti positivi di rilevante interesse per le unità di produzione ubicate in zone montane e svantaggiate.

In particolare, attraverso la promozione di interventi organizzati e gestiti da enti pubblici e privati, l'attività venatoria viene posta all'interno di un più ampio ed articolato sistema di azioni e misure poste in essere sul territorio per garantire la salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali, con effetti positivi per la tutela delle risorse ambientali.

Conseguentemente, la caccia alla selvaggina tende a perdere i connotati tradizionali di attività finalizzata esclusivamente alla sottrazione indiscriminata di risorse naturali dall'ambiente, con esternalità negative sull'ecosistema animale e vegetale, per acquisire, invece, un ruolo nuovo, contribuendo alla gestione, al mantenimento ed alla valorizzazione delle popolazioni della fauna selvatica, attraverso il coinvolgimento del settore agricolo nell'assolvimento di compiti e funzioni diversi da quelli tradizionali, legati al conseguimento di prodotti da destinare al mercato.

La tradizionale contrapposizione tra attività agricole ed attività venatorie viene dunque ridimensionata ed orientata verso una gestio-

ne faunistica più rispettosa delle risorse ambientali, perseguibile anche per mezzo della valorizzazione di alcuni interventi previsti a favore delle unità di produzione del settore agricolo con evidenti riflessi positivi per le aree montane e svantaggiate. Non meno significative, inoltre, risultano le opportunità per quelle aziende ricadenti all'interno di aree protette per le quali, spesso, i vincoli imposti dall'operatore pubblico tendono a generare forti limitazioni all'esercizio delle tradizionali attività produttive.

In breve, la necessità di riuscire a coniugare la tutela e la conservazione delle risorse naturali con le esternalità produttive delle imprese presenti sul territorio, nella normativa faunistica potrebbe trovare ulteriori sviluppi; pertanto, un approfondimento di tale normativa, dopo una prima fase di applicazione, risulta utile per proporre alcune riflessioni sugli effetti economici ed ambientali delle misure previste e sui risultati fino ad oggi conseguiti nella valorizzazione dei terreni agricoli e forestali interessati.

2. I principali contenuti della legge quadro (157/92)

La legge quadro che regolamenta l'attività faunistico-venatoria e la tutela della fauna selvatica (L. 25 febbraio 1992, n. 157), al fine di limitare le esternalità negative che possono essere generate da una pressione eccessiva dei prelievi faunistici sul territorio, riprende il contenuto della legislazione precedente ed introduce alcuni elementi innovativi di significativo interesse.

L'adozione di un regime di "caccia programmata" (art. 14) rispetto a quello di "caccia controllata" introdotto negli anni passati¹, rappresenta forse il principale aspetto innovativo della legge, ma non vanno sottovalutate le modifiche nella struttura amministrativa della pubblica amministrazione competente in materia faunistico-venatoria².

La legge introduce nuovi criteri di ammissibilità dell'esercizio venatorio, prevedendo l'individuazione di porzioni di territorio con

1) Cfr. Legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 3 e Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 10.

2) Accanto a nuovi e importanti compiti di controllo e coordinamento assegnati all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, che assume il nome di Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS, art. 7), presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (oggi Ministero per le Politiche Agricole), viene istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN, art. 8), che viene a rappresentare l'organo tecnico consultivo per l'applicazione delle norme in materia faunistica.

caratteristiche omogenee, nelle quali l'attività venatoria può essere esercitata entro i limiti stabiliti da alcuni vincoli introdotti dalla norma e di altri già previsti dalle leggi precedenti³. In tali territori, denominati "ambiti territoriali di caccia" (art. 14), al fine di regolare il prelievo degli esemplari di fauna selvatica, senza pregiudicare le possibilità di sopravvivenza della selvaggina in habitat naturali, la legge 157/1992 prevede il ricorso ad un indice di densità venatoria che consenta di individuare il numero limite di cacciatori ammissibili⁴.

Il numero, le delimitazioni e le caratteristiche di ciascun ambito territoriale di caccia vengono riportate nei singoli Piani faunistico-venatori regionali, che rappresentano uno strumento di governo e di indirizzo nella gestione della fauna selvatica di notevole interesse, in quanto coinvolgono sia coloro i quali esercitano l'attività venatoria, sia i titolari di aziende agrarie comprese in tali territori, introducendo nuove modalità di fruizione delle risorse ambientali. Viene in particolare previsto il sostegno verso numerose iniziative, tra le quali, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, già definite e regolamentate nella precedente normativa del 1977⁵, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica.

3) Tra questi è il caso di ricordare quelli relativi all'esercizio dell'attività venatoria, consentita soltanto per alcuni periodi dell'anno, per alcune specie ed in alcuni giorni della settimana (Legge n. 968/77, artt. 11 e 14).

4) In particolare, il Ministero per le Politiche Agricole stabilisce l'indice di densità venatoria minima, costituito dal rapporto tra il numero complessivo di cacciatori e la superficie agro-silvo-pastorale disponibile, sottoposto ad una fase di aggiornamento con cadenza quinquennale. Ciascun cacciatore ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia e, su specifica richiesta, anche in altri ambiti o comprensori siti in regioni diverse da quella di residenza, previo consenso dei relativi organi di gestione. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia, in presenza di accertate condizioni favorevoli (consistenza delle popolazioni dalla fauna superiori a quelle precedenti) e, secondo criteri stabiliti da specifiche norme regionali, hanno la possibilità di consentire l'accesso ad un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento dei singoli ambiti. Ne deriva che tra i compiti degli organi di gestione degli ambiti territoriali, è anche previsto un adeguato monitoraggio delle risorse ambientali e della consistenza faunistica del territorio. In questo senso, pur in presenza di alcune perplessità manifestate da vari autori in merito all'efficacia dell'indice di densità venatoria (cfr. ad esempio, S. Romano, I contenuti della legge quadro sulla caccia (L. n.157/92) e nuove opportunità per l'agricoltura, *Genio rurale*, 1995, n. 5; F. Arfini, *Le esternalità nel rapporto tra caccia e agricoltura*, *La Questione Agraria*, 1997, n. 66), il tentativo di individuare alcuni indicatori per limitare l'entità del prelievo venatorio nel territorio sembra possa essere accolto favorevolmente come elemento utile per avviare una gestione delle risorse naturali ispirata a criteri oggettivi.

5) Cfr. Legge 968/77, art. 36.

Il raggiungimento di un soddisfacente livello di tutela della fauna selvatica e di protezione dell'ambiente non viene garantito pertanto soltanto attraverso l'istituzione di prescrizioni, divieti e vincoli, ma, piuttosto, dalla predisposizione ed esecuzione di piani di miglioramento ambientale e piani di immissione di fauna selvatica, presentati da operatori pubblici e privati, coinvolti nella gestione dei diversi istituti faunistici al fine di favorire ed incrementare la riproduzione naturale ed il ripopolamento della fauna selvatica.

I Piani faunistico-venatori, realizzati a cura delle Regioni e predisposti dalle Province per comprensori omogenei, fanno riferimento alla superficie agro-silvo-pastorale⁶ ed oltre a riportare le norme generali relative alle attività faunistiche⁷, prevedono la destinazione di una parte del territorio, in misura variabile tra il 20 ed il 30 %, a protezione della fauna selvatica, ed in misura pari al 15 % ad esercizio della caccia in gestione privata (aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie) ed a centri privati di riproduzione della fauna selvatica (art. 10).

Solo la rimanente parte della superficie agro-silvo-pastorale, in assenza di altri divieti, quali, ad esempio, quelli relativi alla presenza di Parchi, Riserve naturali, zone militari ecc., può essere destinata ad ambiti territoriali di caccia per l'espletamento, nei tempi e nei modi consentiti dalla legge, dell'attività venatoria.

6) La superficie agro-silvo-pastorale, oltre le superfici destinate alle tradizionali attività agricole, quali, coltivazione dei fondi, allevamento del bestiame e attività connesse (pastorizia e selvicoltura), comprende anche parti di territorio non agricolo, quali: territori umidi (laghi, lagune, paludi, ecc.); zone sottratte allo sfruttamento agricolo; terreni improduttivi di montagna e di collina; aree protette. Tale superficie è quella presa a riferimento dal sistema di classificazione del progetto comunitario *Corine Land Cover* (programma Corine) al quale aderisce anche l'Italia (cfr. delibera del Comitato nazionale per le aree naturali protette del 2/12/1996 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 142, del 20/6/1997) e che prevede l'aggregazione delle rilevazioni topografiche dei territori in cinque grandi gruppi: territori modellati artificialmente; territori agricoli; territori boscati ed ambienti semi-naturali; zone umide; corpi idrici.

7) I Piani faunistico-venatori devono infatti indicare: a) le zone ed i periodi nei quali è consentito l'addestramento e lo svolgimento di gare di cani su fauna selvatica; b) i criteri per la determinazione dell'indennizzo ai titolari dei terreni ubicati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei Centri pubblici di riproduzione; c) i criteri per la corresponsione degli incentivi ai titolari di fondi rustici per il loro impegno in favore della tutela e del ripristino degli ambienti naturali e dell'incremento della fauna selvatica nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento; d) le zone in cui è consentita la collocazione di appostamenti fissi.

Nei territori all'interno dei quali la fauna è sottoposta ad un regime di protezione⁸ vengono dunque a confluire gli istituti previsti dalle precedenti normative: "oasi di ripopolamento", per il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica; "zone di ripopolamento e cattura", per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e la successiva cattura ed immissione in areali ove le popolazioni della fauna risultano poco presenti, ed ancora "Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale", istituiti anch'essi al fine di favorire la ricostituzione di popolazioni della fauna a rischio di estinzione in determinati territori, cui possono aggiungersi i fondi chiusi, già presenti nelle normative precedenti e la cui istituzione deve essere notificata ai competenti uffici regionali⁹.

Nel territorio destinato al regime di caccia a "gestione privata", che rappresenta un'altra delle principali novità della legge 157/92, confluiscono, invece, le "Aziende faunistico-venatorie" e le "Aziende agri-turistico-venatorie" (art. 16.).

Entrambe le tipologie di aziende devono essere preferibilmente situate in territori di scarso interesse faunistico e devono essere autorizzate e regolamentate dalle Regioni su richiesta degli interessati, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ma non possono tuttavia occupare un'estensione complessiva superiore al 15% della superficie agro-silvo-pastorale (art. 10, c. 5).

Le aziende faunistico-venatorie non possono avere fini di lucro e devono sorgere per finalità naturalistiche e faunistiche. L'esercizio della caccia è in esse consentito soltanto secondo quanto stabilito dal calendario venatorio e da specifici piani di assestamento e di abbattimento, in coerenza con i programmi di conservazione e ripristino ambientale riportati nella concessione regionale.

8) E' bene precisare che l'attività di "protezione" oltre a comprendere il divieto di abbattimento e cattura della fauna, è riferita anche all'insieme delle misure volte ad agevolare la sosta, la permanenza e la riproduzione della fauna selvatica sul territorio, nonché la cura della prole.

9) Analogamente a quanto disposto dalle normative precedenti, le "Oasi di protezione" e le "Zone di ripopolamento e cattura" possono essere istituite con il consenso dei proprietari o dei conduttori dei terreni nei quali vengono ad insistere. In caso di opposizione manifesta, posta in essere dai soggetti in causa, resta comunque precluso l'esercizio dell'attività venatoria. E' bene precisare, inoltre, che la legge 157/1992, in casi eccezionali ed in presenza di emergenze di rilevanza ambientale, consente alle Regioni di disporre la costituzione coatta dei vincoli relativi alle "Oasi di protezione" ed alle "Zone di ripopolamento e cattura".

Nelle aziende agri-turistico-venatorie, invece, viene esercitata l'attività di impresa agricola e sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica e di allevamento.

Occorre inoltre ricordare che la legge 157/1992 (art. 17) interviene anche in merito alla disciplina degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale e degli allevamenti per cani da caccia, che, nel loro insieme, potendo essere esercitati da aziende agricole singole o associate, regolarmente autorizzate dalle amministrazioni regionali, contribuiscono ad accrescere le opportunità di crescita dei ricavi aziendali per gli operatori agricoli che abbiano i requisiti per dedicarsi a simili attività produttive.

3. Attività faunistico-venatorie e agricoltura

Analogamente a quanto rilevabile con riferimento ad altri Paesi ad economia avanzata, il settore agricolo, in Italia tende ad assumere due principali finalità in relazione a differenti variabili di natura territoriale, economica ed ambientale. Accanto ad un'agricoltura intensiva, tesa a massimizzare la funzione di produzione per l'ottenimento di beni da destinare al mercato, assume crescente importanza un'agricoltura di tipo estensivo, a basso impatto ambientale, con funzioni di assoluta rilevanza per un corretto e duraturo presidio del territorio, soprattutto in quelle zone caratterizzate da vincoli di natura orografica o dalla presenza di peculiarità paesaggistiche e che le politiche comunitarie sostengono con specifiche misure.

L'azienda agraria, in particolare, viene a rivolgere la propria attività non soltanto ed esclusivamente verso la produzione di beni agricoli, ma anche verso l'offerta di servizi capaci di soddisfare le diverse esigenze legate alla valorizzazione ed alla tutela dell'ambiente avvertite dall'intera collettività.

Conseguentemente, anche il rapporto tra attività agricola ed attività venatoria, alla luce dei nuovi compiti e delle funzioni svolte dalle imprese agricole tende a configurarsi ampiamente più articolato rispetto al passato, arricchendosi di orientamenti e contenuti innovativi di sicuro interesse sotto il profilo economico ed ambientale.

In passato, le due attività, benché legate da un evidente rapporto di connessione, sia dal punto di vista economico che sociale, risultavano in netta contrapposizione in funzione dei danni di tipo diretto o

indiretto¹⁰ che l'esercizio dell'agricoltura poteva subire dall'espletamento di attività venatorie, ritenute accessorie rispetto alle prevalenti esigenze produttive dell'attività agricola. La disciplina vigente, invece, ponendo in rilevanza l'azione di presidio e salvaguardia del territorio esercitata dalle aziende agrarie, attraverso un approccio di tipo complementare tra agricoltura ed esercizio faunistico-venatorio, propone nuovi interventi per favorire una maggiore integrazione economica tra le due attività.

La tradizionale contrapposizione tra le due differenti attività, rinvenibile anche attraverso la lettura del codice civile¹¹, con la legge 157/92 appare attenuata in quanto la norma auspica un coinvolgimento diretto dei proprietari o dei conduttori di fondi agricoli per la realizzazione di interventi efficaci per la protezione della fauna selvatica e degli habitat naturali, da una parte, e per la razionalizzazione del prelievo venatorio, dall'altra.

Pur riproponendo alcuni principi normativi enunciati in passato¹², l'attuale normativa riconosce all'imprenditore agricolo la possibilità di partecipare direttamente alla gestione faunistica del territorio, con ricadute positive sull'entità dei ricavi aziendali, prevedendo il ricorso a sostegni finanziari per l'effettuazione di interventi faunistici, e la valorizzazione economica dei servizi e delle funzioni di natura faunistico-venatoria che le unità di produzione del settore agricolo sono stimolate ad offrire.

Tanto per le aziende ubicate all'interno delle zone di protezione della fauna selvatica, che per quelle comprese negli ambiti territoriali di caccia, è possibile pertanto rilevare concrete opportunità di interesse verso l'espletamento di attività faunistiche, soprattutto per quelle ricadenti in aree montane o svantaggiate, nelle quali, i vincoli di

10) L'agricoltore, infatti, per ridurre i rischi di eventuali danni alle piantagioni presenti provocati dal passaggio del cacciatore e dell'eventuale abbattimento di esemplari di selvaggina, era ed è tuttora portato a precluderne l'ingresso ed il passaggio nel proprio fondo.

11) Il Codice Civile (art. 842) afferma, infatti, che "il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge (...) o vi siano colture in atto suscettibili di danno".

12) Lo svolgimento di attività venatorie è consentito nella misura in cui non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole (art. 2) ed è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione" (art. 15, comma 7). Inoltre, come rilevato precedentemente, il titolare di un fondo rustico conserva comunque il diritto di precluderne la disponibilità all'esercizio venatorio con il ricorso all'istituto dei fondi chiusi.

natura strutturale ed infrastrutturale dei territori in cui risultano ubicate limitano il mantenimento di processi produttivi intensivi.

I "criteri per la corresponsione di incentivi" destinati ai titolari dei fondi rustici ricadenti in porzioni di territorio sottoposti a regime di protezione della fauna selvatica e che partecipino "alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica" sono riportati nei piani faunistico-venatori regionali.

Tali incentivi, destinati a favore di imprenditori singoli o associati, sono sostanzialmente modulati in relazione agli interventi previsti dalle misure agro-ambientali della Politica Agricola Comunitaria (Regg. CEE 2078 e 2080/92), che, come noto, prevedono l'erogazione di aiuti diretti ai produttori agricoli che si impegnino ad adottare tecniche di coltivazione più rispettose dell'ambiente e favoriscano la riforestazione dei terreni agricoli. E ciò in considerazione del fatto che tali misure, come pure il ritiro dei terreni dalla produzione (set-aside)¹³, possono avere un ruolo significativo per la valorizzazione faunistica del territorio ed in particolare delle aree marginali o abbandonate¹⁴.

In proposito, numerosi contributi hanno evidenziato l'utilità che simili interventi possono generare in ambienti di interesse faunistico, specificando i benefici che potrebbero essere conseguiti in termini di incremento delle popolazioni selvatiche attraverso la crescita degli areali di sosta e nidificazione di numerose specie¹⁵, tuttavia, la loro ricaduta potrebbe risultare più elevata se tali interventi venissero attuati più diffusamente nelle aree marginali o degradate, nelle quali maggiori sono le "potenzialità faunistiche" del territorio, per la sosta e la nidificazione della fauna selvatica.

Ai benefici diretti derivanti dall'applicazione di alcune delle misure agroambientali previste dalle politiche comunitarie, per le aziende interessate ad interventi faunistici, in relazione alla destinazione assegnata al territorio in cui ricadono (aree in cui è consentita l'attività venatoria o aree di protezione della fauna selvatica), possono inoltre aggiungersi ulteriori opportunità di crescita dei relativi ricavi,

13) Cfr. Reg. 1760/87 e successive modificazioni.

14) E' il caso, ad esempio, della misura "E" del Reg. CEE 2078/92, che, per interventi volti a favorire la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati prevede un aiuto diretto pari a poco meno di 302 Ecu/ha.

15) Si ricordano, tra gli altri, gli studi di: Genghini M., *I miglioramenti ambientali a fini faunistici*, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Ozzano dell'Emilia, 1994, e di Santilli F., *Il miglioramento della capacità faunistica degli habitat agricoli*, *Genio rurale*, 1994, n. 11.

soprattutto per quelle ubicate nei territori montani e svantaggiati nei quali l'alterazione degli ecosistemi appare più contenuta, ed i risultati conseguibili, sotto il profilo faunistico ed economico, più immediati.

Per le aziende ricadenti all'interno degli ambiti territoriali di caccia, l'organismo di gestione, tra i diversi compiti previsti dalla legge, può infatti provvedere alla corresponsione di incentivi economici ai rispettivi titolari per l'assolvimento di azioni e compiti coerenti con gli obiettivi della norma e per interventi, previamente concordati, per la prevenzione dei danni cagionabili dalla fauna e dall'attività venatoria alle coltivazioni.

In particolare, tra le azioni specifiche per la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio, e per le quali è prevista la corresponsione di un sostegno finanziario, sono compresi interventi diversificati, quali il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione, la tutela dei nidi e dei nuovi nati e la pastorazione invernale, nonché l'impiego di colture "a perdere"¹⁶. Agli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi si provvede con il gettito derivante dall'istituzione delle tasse di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

Per le aziende ricadenti all'interno dei territori in cui vigono vincoli di protezione della fauna selvatica, le opportunità offerte dall'applicazione delle misure comunitarie possono invece essere integrate da altri incentivi, corrisposti per la realizzazione di progetti che prevedano: la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica; l'adozione di forme di difesa integrata delle coltivazioni; la valorizzazione di percorsi ed itinerari faunistici con finalità scientifiche e culturali; l'esecuzione di interventi di pulizia e manutenzione dei boschi, anche al fine di prevenire lo sviluppo di incendi (art. 23)¹⁷.

Benché le iniziative indicate possano riguardare aziende singole o associate, le proposte di delimitazione delle superfici da vincolare,

16) Cfr. Legge 157/92, art. 14, c. 11, lett. a), b), c). E' bene precisare, tuttavia, che solo in alcune regioni i titolari di aziende agrarie percepiscono effettivamente tali integrazioni, in quanto gli organi gestionali degli ambiti territoriali di caccia, in molteplici casi, non si sono ancora insediati e, pertanto, non provvedono all'effettuazione dei numerosi compiti affidati loro dalla legge 157/92.

17) Anche in questo caso, tuttavia, occorre aggiungere che il limite di cumulabilità del sostegno per l'effettuazione di tali interventi con i premi comunitari ostacola il coinvolgimento di numerosi imprenditori agricoli verso l'adozione di misure con finalità faunistiche.

quali "Oasi di protezione, rifugio e sosta della fauna selvatica", "Zone di ripopolamento e cattura" e "Zone cinofile", sono generalmente avanzate da enti pubblici (comuni, province, comunità montane, ecc.), e piuttosto rare risultano le proposte di singoli imprenditori agricoli¹⁸.

Quanto alle aree territoriali destinate a "gestione privata della caccia", la legge 157/92 non prevede interventi aggiuntivi o integrativi rispetto all'applicazione delle misure agro-ambientali comunitarie, ma, indicando esplicitamente che alcuni di tali istituti possono essere "organizzati in forma di azienda agricola (... e) costituiti da uno o più fondi contigui" (art. 10), offre l'opportunità di ampliare e diversificare l'attività produttiva di natura agricola, con l'offerta di servizi faunistico-venatori.

E' il caso, in particolare, delle Aziende agri-turistico-venatorie e dei Centri di allevamento di selvaggina. Nelle prime, parte dei ricavi aziendali possono essere conseguiti attraverso la fornitura di specifici servizi, necessari per l'espletamento dell'attività venatoria; i titolari di regolare licenza venatoria, oltre a pagare il prezzo per la fruizione dei servizi utilizzati in azienda, provvedono, infatti, al pagamento degli esemplari cacciati. Nel caso dei Centri di allevamento, l'espletamento dell'attività faunistica avviene a supporto degli altri istituti, che, prevedendo la diffusione di esemplari di fauna sul territorio, ricorrono all'acquisto dei capi necessari presso i centri in cui sono presenti allevamenti regolarmente autorizzati.

Per quanto riguarda le Aziende faunistico-venatorie, la legge 157/92 stabilisce che non possono avere fini di lucro e, pertanto, pur rappresentando uno tra gli strumenti più validi per operare un'efficace valorizzazione faunistica del territorio, ed in particolare delle aree maggiormente adatte sotto il profilo ambientale, risultano solo in parte di rilevante interesse per gli imprenditori agricoli, che possono tuttavia beneficiare degli aiuti agroambientali comunitari per l'attuazione dei programmi di conservazione e ripristino ambientale predisposti per il rilascio della concessione regionale.

Un ulteriore elemento di stimolo contenuto nella legge 157/92 per favorire il coinvolgimento delle aziende agrarie nella gestione faunistica del territorio e che può contribuire ad una più estesa appli-

18) E' bene ribadire che la delimitazione delle aree di protezione faunistica avviene comunque con il consenso dei proprietari dei fondi interessati. In via del tutto eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, la costituzione di tali istituti può tuttavia essere realizzata per via coatta.

cazione della norma è quello relativo al risarcimento dei danni subiti dagli imprenditori agricoli e causati dalla fauna selvatica.

Il principio al quale devono uniformarsi i Piani faunistico-venatori regionali prevede la risarcibilità dei danni arrecati alle coltivazioni non soltanto per effetto dell'esercizio venatorio, ma anche a causa dell'azione di tutela della fauna selvatica esercitata nel fondo¹⁹.

Tale principio, previsto anche dalla legislazione relativa ai Parchi ed alle Riserve naturali²⁰, e dunque consolidato nella disciplina normativa di carattere ambientalistico, appare di notevole rilevanza, in quanto consente di tutelare maggiormente i rischi tecnici ed economici sostenuti dall'imprenditore agricolo impegnato nell'azione di salvaguardia della fauna selvatica, sia nelle aree di protezione, che negli ambiti territoriali di caccia.

Il riconoscimento del diritto di indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica si arricchisce pertanto di nuovi contenuti, determinando un ampliamento della problematica estimativa relativa alla determinazione dell'entità monetaria da corrispondere al soggetto danneggiato a titolo di risarcimento, e, soprattutto, consolidando il convincimento che l'orientamento del legislatore sia indirizzato verso un ridimensionamento della contrapposizione tra attività agricole ed attività faunistiche.

4. Consistenza e localizzazione delle superfici interessate alle attività faunistico-venatorie

L'offerta di servizi di carattere faunistico-venatorio rappresenta un ambito di attività economiche verso le quali può essere indirizzata la diversificazione produttiva del settore agricolo con ricadute econo-

19) L'Art. 10, comma f, prosegue considerando anche i danni subiti dalle "opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di protezione della fauna selvatica stessa". In proposito, è forse il caso di ricordare che l'art. 26, per far fronte al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati al pascolo, stabilisce che in ciascuna regione venga istituito un fondo finanziario regionale, finalizzato alla corresponsione di tali indennizzi, da alimentare con una parte dei proventi derivanti dalle tasse di concessione regionale.

20) In proposito, la citata "Legge quadro sulle aree protette", afferma che "l'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco" (art. 15, c. 3).

niche positive, sia per la consistenza dei ricavi aziendali, che per i benefici ambientali percepibili dall'intera collettività.

Ad alcuni anni di distanza dall'emanazione della legge 157/92 può dunque risultare utile verificare se, ed in quale misura, gli indirizzi e le disposizioni contenute nella legge quadro di riferimento abbiano trovato effettiva attuazione, o, piuttosto, se il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia stato ostacolato da ritardi, inadempienze o carenze di varia natura.

Un'analisi di tale genere appare tuttavia estremamente difficoltosa in considerazione dell'elevata disuniformità con la quale il provvedimento ha trovato applicazione nelle diverse regioni, delle difficoltà sorte nella fase attuativa della norma, in relazione alla diversità dei caratteri territoriali e della limitata disponibilità di dati ed informazioni sufficientemente attendibili.

L'emanazione degli specifici provvedimenti da parte delle istituzioni regionali e dei relativi Piani faunistico-venatori, che rappresentano lo strumento operativo per la realizzazione degli interventi sul territorio, in numerosi casi è avvenuta con notevole ritardo e, pertanto, il provvedimento ha trovato più rapida attuazione solo nelle regioni in cui le amministrazioni erano attente e sensibili già da tempo verso le problematiche di carattere faunistico (es. Emilia Romagna e Toscana).

I ritardi con i quali altre amministrazioni hanno provveduto ad emanare i rispettivi provvedimenti attuativi, sono stati talvolta accresciuti, inoltre, da alcune difficoltà interpretative della norma, sorte con riferimento ad alcune peculiari caratteristiche presenti nei territori di alcune regioni e di un non sempre proficuo confronto tra i rappresentanti delle componenti sociali coinvolte, confluito in numerosi ricorsi amministrativi presentati all'autorità giudiziaria da diverse associazioni ambientaliste e venatorie.

Peraltro, sia per effetto del decentramento amministrativo - che nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione ha favorito l'attribuzione di numerosi compiti in materia di agricoltura e foreste alle singole regioni - sia per il contenuto normativo della legge 157/92, tesa a favorire l'adozione di strumenti di tutela e salvaguardia della fauna selvatica efficaci, ad alcuni anni di distanza dalla promulgazione della legge emergono alcune differenze tra le diverse regioni con riferimento a numerosi aspetti applicativi della norma.

E' il caso, ad esempio, del numero e dell'estensione degli ambiti territoriali di caccia, della distribuzione delle aree di protezione, del livello contributivo stabilito a favore degli imprenditori agricoli per

l'effettuazione di interventi di recupero e miglioramento dell'ambiente per finalità faunistiche e dei periodi in cui è consentita l'attività venatoria, che, nel loro insieme, pur rappresentando elementi di confronto di rilevante interesse per un'analisi più ampia dell'applicazione della norma, rendono difficoltosa la raccolta e la disponibilità di dati omogenei.

Pur restringendo il campo di indagine all'evoluzione della consistenza delle superfici interessate alle attività faunistico-venatorie, con particolare riferimento alla diffusione degli istituti di protezione della fauna selvatica e di gestione privata della caccia previsti dalla legge 157/92, sulla scorta dei dati della statistica ufficiale, è possibile verificare solo con relativa accuratezza lo stato di attuazione della normativa. Come rilevabile nel caso di analisi relative ad alcuni comparti produttivi del settore agricolo, i dati della statistica ufficiale appaiono affetti da alcun errori o imprecisioni che ne riducono l'utilità.

Maggiori e più circostanziate indicazioni potrebbero essere tratte dalla rilevazione delle notizie e dei dati disponibili presso le ripartizioni faunistico-venatorie ed altri organi della pubblica amministrazione, o dalla consultazione di specifiche analisi elaborate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica²¹. Tuttavia, rivolgendo l'attenzione verso tali strumenti si correrebbe il rischio di perdere l'opportunità di verificare, in un definito intervallo temporale, l'evoluzione degli effetti applicativi degli interventi faunistico-venatori sul territorio.

In presenza di tali limitazioni, sviluppare un'analisi dettagliata ed approfondita delle superfici occupate dagli istituti faunistico-venatori può risultare utile solo in parte, consentendo di trarre alcune indicazioni sulla diffusione territoriale degli istituti faunistici, limitatamente ad alcuni aspetti di ordine generale.

In considerazione del fatto che le precedenti leggi di riferimento in materia faunistica avevano già previsto alcuni degli istituti faunistici attualmente presenti²², in linea teorica e con le opportune cautele

21) Numerosi dati, ma con riferimento soltanto al 1995, sono reperibili in Genghini M., Spagnesi M., *Le aree protette di interesse faunistico in Italia*, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Ozzano dell'Emilia, 1997.

22) Cfr. legge 2 agosto 1967, n. 799, *Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio Decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche*; legge 27 dicembre 1977, n. 968, *Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia*.

sarebbe pertanto possibile porre a confronto l'evoluzione intervenuta utilizzando le risultanze della statistica ufficiale²³.

Pur ampliando il campo di analisi ad un congruo periodo temporale (1968-1997), che tenga conto dei primi anni di attuazione dei provvedimenti attuativi, i dati utilizzati risultano però solo in parte in grado di evidenziare la reale dinamica della diffusione territoriale degli istituti faunistici.

Come mostra la tab. 1, nel corso del trentennio indicato (1968-1997), in Italia, la consistenza delle superfici interessate alle attività faunistico-venatorie avrebbe subito lievi variazioni, passando da poco meno di 3 milioni di ettari, nel 1968, a circa 3,3 milioni nel 1997, con un incremento dell'incidenza relativa sul territorio agro-forestale nazionale del 4,3 % circa (dal 10,7 % nel 1968 si sarebbe giunti al 15 % circa

Tab. 1 - Evoluzione delle superfici interessate alle attività faunistico-venatorie in Italia (*)

Indicazioni	1968		1983		1997	
	ha (000)	%	ha (000)	%	ha (000)	%
Riserve e bandite di caccia	2.091	70,8	--	--	--	--
Aziende faunistico-venatorie	--	--	691	28,0	1.164	35,5
Aziende agro-turistico-venatorie	--	--	--	--	154	7,8
Oasi di protezione e rifugio	279 100	9,5 100	616 221	24,9 264	775 278	23,6 250
Zone di ripopolamento e cattura	581 100	19,7 100	1.165 201	47,1 239	1.189 205	60,4 307
Totale	2.951 100	100,0	2.472 84	100,0	3.282 111	100,0

(*) Elaborazioni su dati tratti da: Istat, *Annuario statistico della pesca e della caccia*, vol. XVII e XXIV, Roma, 1969 e 1984; Istat, *Statistiche della caccia e della pesca*, Roma, 1999.

23) Cfr.: ISTAT, *Statistiche della caccia e della pesca*, Roma, annate varie.

nel 1997), riconducibile soprattutto alla riduzione di quest'ultima grandezza, piuttosto che ad un marcato incremento delle superfici interessate da interventi faunistici.

Nello stesso periodo, infatti la superficie agro-forestale nazionale, da 27,5 milioni di ettari, sarebbe diminuita a poco meno di 22 milioni di ettari, con una contrazione del 20 %. A questo proposito, occorre brevemente richiamare il fatto che la domanda per usi alternativi della risorsa terra registratasi in Italia nel corso degli '60, e proseguita con ritmi sostenuti anche nel corso dei decenni successivi, ha certamente contribuito a ridimensionare la consistenza della superficie agro-forestale, ma in misura probabilmente maggiore di quanto rilevabile dalla statistica ufficiale²⁴.

La sostanziale staticità delle superfici occupate dagli istituti faunistico-venatori nell'arco di un così esteso periodo di riferimento non appare comunque condivisibile in relazione all'intensità con la quale sono intervenuti importanti cambiamenti nell'ambito del sistema produttivo del Paese ed in particolare del settore agricolo, e che, nel corso del periodo indicato (1968-1997), hanno avuto effetti rilevanti nei rapporti tra agricoltura, attività venatoria ed ambiente.

Lo sviluppo tecnologico, il miglioramento del tenore di vita dei consumatori, la crescita della domanda di tutela e salvaguardia delle risorse naturali, la riduzione del numero di titolari di licenza per l'esercizio venatorio, per citare alcuni dei principali fenomeni registrati in questi anni, hanno certamente contribuito ad aumentare le possibilità di sviluppo di un'integrazione positiva fra agricoltura ed attività faunistico-venatorie, che trova limitati riscontri nei dati statistici disponibili.

La crescita delle superfici interessate ad interventi faunistico-venatori, dalla seconda metà degli anni '80 ha infatti subito un notevole impulso ed in numerose regioni si è assistito ad un ulteriore incremento nel corso degli anni '90, solo in minima parte evidenziabile dalla statistica ufficiale.

24) In questo senso, può essere utile segnalare il fatto che la consistenza della superficie agro-forestale italiana riportata nell'annuario "*Statistiche per la caccia e la pesca*", pubblicato dall'Istat, non coincide con quella desumibile dalla consultazione di un'altra pubblicazione edita dall'Istituto Centrale di Statistica, "*Annuario statistico*", con scostamenti anche notevoli, che tendono tuttavia a ridimensionarsi dalla seconda metà degli anni '90.

Ciò è ancor più evidente se si considera quanto rilevabile con riferimento ai diversi istituti esaminati. Per le "Riserve e bandite di caccia", che sin dall'emanazione del R.D. del 1939²⁵ avevano rappresentato un istituto faunistico di assoluta rilevanza e per le quali, a decorrere dal 1980²⁶, il legislatore ha sancito il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni è possibile sviluppare alcune valutazioni comparative con le aziende faunistico-venatorie²⁷, in quanto, come noto è in queste ultime che il legislatore ne ha favorito la trasformazione.

Pur considerando attendibile il dato relativo alle superfici occupate dalle "Riserve e bandite di caccia" nel 1968, secondo il quale l'estensione complessiva del territorio interessato ammonterebbe a poco più di 2 milioni di ettari, operando un confronto con le superfici occupate dalle "Aziende faunistico-venatorie" (pari a circa 1,2 milioni di ettari nel 1997), a distanza di trenta anni emergerebbe una flessione di circa 800 mila ettari, solo in parte spiegabile attraverso l'incremento delle corrispondenti superfici occupate dagli altri istituti faunistici.

In realtà, le "Aziende faunistico-venatorie", secondo le risultanze della statistica ufficiale risultano presenti per complessivi 691 mila ettari nel 1983 - anno a partire dal quale l'ISTAT non riporta i dati relativi alle "Riserve e bandite di caccia" ma fornisce indicazioni esclusivamente sulla consistenza delle superfici occupate da tale tipologia di aziende -, nel 1990 superano il milione di ettari (+57 %) e proseguono la propria espansione anche nel corso degli anni successivi, raggiungendo quasi 1,2 milioni di ettari nel 1997 (+73 % circa).

25) Cfr. R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, *Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia*, art. 43.

26) L'art. 36 della legge 968/1977 stabiliva il divieto di autorizzare la creazione di nuove riserve a partire dal terzo anno dell'entrata in vigore della legge stessa e indicava esplicitamente la possibilità di trasformare in aziende faunistico-venatorie le riserve ove fossero presenti esemplari di fauna alpina, grossa selvaggina europea e fauna acquatica.

27) Le aziende faunistico-venatorie presentano numerosi elementi di similitudine con le Riserve e le Bandite di caccia, già previste dal R.D. 5 giugno 1939, n. 1016; le prime avevano lo scopo di "incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie"; in esse era consentito l'esercizio venatorio "esclusivamente al concessionario" ed a chi fosse dal "medesimo autorizzato"; le seconde erano invece destinate "all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare, mediante opportuni apprestamenti, la sosta delle specie migratorie"; in esse era vietato l'esercizio della caccia e dell'uccellazione "a chiunque, compreso il concessionario".

Tuttavia, considerando che fin dall'emanazione della legge 968/77, per una corretta organizzazione e gestione dell'attività faunistico-venatoria sul territorio e per le concrete opportunità di valorizzazione delle aree di rilevante interesse naturalistico, le "Aziende faunistico-venatorie" hanno assunto un ruolo centrale nell'ambito degli interventi faunistici promossi dall'operatore pubblico e che attraverso il riordino della disciplina in materia faunistica, avvenuto con l'emanazione della legge 157/92, per le suddette aziende, pur se in forma attenuata rispetto ad altri istituti, sono andate delineandosi prospettive di crescita nell'ambito di una proficua integrazione con le unità produttive del settore agricolo, l'evoluzione intervenuta nell'ultimo decennio appare desumibile con ampi margini di approssimazione dai dati disponibili.

Considerando, inoltre, le diversificate funzioni che le imprese agricole sono chiamate ad assolvere in vaste aree territoriali (servizi ricreativi, ospitalità, ristorazione, ecc.), funzioni che nell'ambito delle Aziende agri-turistico-venatorie, previste dalla legge 157/92 possono trovare ulteriore espressione funzionale in una visione più ampia e rispondente alle esigenze di razionalizzazione del prelievo venatorio e di diversificazione dell'attività produttiva dell'azienda agraria, pur in presenza di un'ancora parziale e poco incisiva applicazione della legge 157/92, anche per la consistenza delle superfici occupate dalle "Aziende agri-turistico-venatorie", pari, nel 1997 a 154 mila ettari circa, emergono ulteriori perplessità.

Proprio per gli istituti faunistici destinati alla "gestione privata della caccia", con la legge 157/92 sono state introdotte concrete opportunità di crescita, sia in termini di superfici occupate che di aziende coinvolte, favorendo la promozione di interventi di recupero e riqualificazione ambientale nelle aree marginali, nelle quali il mantenimento di ordinamenti produttivi intensivi risulta scarsamente remunerativo per le risorse economiche impiegate²⁸.

Il dato riportato, pertanto, anche in questo caso appare sottodimensionato e, probabilmente, è lecito presumere che nel corso dei prossimi anni subirà sensibili variazioni in aumento a causa di

28) La stessa legge 157/92 (art. 16, c. 2, lett. b), nel definire i caratteri e le finalità delle Aziende agri-turistico-venatorie, indica che "devono coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura montana e/o svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del Reg. CEE n. 1094/88", relativo "al ritiro dei seminativi dalla produzione ed alla estensivazione e riconversione della produzione".

almeno tre fattori: l'ingresso di nuove imprese in questo ramo di attività; l'affinamento dei criteri di rilevazione da parte dell'ISTAT; la "regolarizzazione" amministrativa delle numerose aziende che, di fatto, operano già da tempo nel mercato dell'offerta "agri-turistico-venatoria", ma che non avendo ancora provveduto alla registrazione ufficiale dell'espletamento di tali attività, sfuggono alle rilevazioni statistiche.

Quanto agli istituti di protezione della fauna selvatica, anch'essi già previsti dalla disciplina vigente in materia faunistico-venatoria in epoca antecedente l'emanazione della legge 157/92, è possibile sviluppare analoghe considerazioni, in quanto la crescita segnalata dai dati disponibili (cfr. sempre tab. 1), pur rilevante in termini assoluti, risulterebbe inferiore a quella verificatasi in realtà. E ciò, non soltanto per il significativo peso attribuibile all'entrata in vigore dell'ultimo provvedimento normativo, teso a promuovere e favorire un'ampia diffusione degli interventi di protezione e salvaguardia della fauna selvatica sul territorio, ma anche per l'effetto complementare sviluppatosi tra le misure faunistiche previste dalla legge 157/92 e le azioni agro-ambientali, promosse nell'ambito della riforma della PAC del 1992.

Pur ammettendo un sensibile scostamento tra i dati riportati dalle fonti statistiche ufficiali, a fronte delle rilevanti opportunità offerte dalla normativa faunistico-venatoria, sia per gli incentivi destinati a favore delle aziende agrarie, che per gli interventi di tutela delle risorse ambientali, l'attuazione della legge 157/92 non appare comunque definitivamente completa.

La diffusione degli istituti di protezione della fauna selvatica, rispetto a quanto previsto dal testo normativo²⁹ risulta prevalentemente sostenuta dalle superfici occupate dalle aree protette istituite per effetto di altre leggi o disposizioni. In tali superfici, pari, nel loro insieme, ad oltre 3 milioni di ettari, ed equivalenti a circa il 14 % della superficie agro-forestale, spesso, tuttavia, le attività agricole vengono a confliggere con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientali a causa del rigido regime vincolistico presente.

Per il mantenimento e lo sviluppo di un'agricoltura eco-compatibile e per una più ampia diffusione territoriale degli interventi finaliz-

29) L'art 10, c. 3, della legge 157/92 dispone che "il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica" e che "in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni".

zati alla tutela delle risorse naturali andrebbe dunque incoraggiata la crescita delle superfici occupate dagli istituti di protezione faunistica anche al di fuori dei Parchi e delle Riserve naturali.

I benefici conseguibili risulterebbero particolarmente rilevanti, soprattutto nelle aree agricole abbandonate o sottoutilizzate, nelle quali, le attività faunistiche (es. creazione di Aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie) potrebbero rappresentare un'utile opportunità di recupero e valorizzazione delle risorse economiche ed ambientali disponibili.

Nel caso degli istituti faunistico-venatori destinati alla gestione privata della caccia, pertanto, un'ulteriore crescita delle superfici occupate, la cui consistenza è presumibilmente maggiore di quella desumibile dai dati ISTAT, appare auspicabile, non soltanto in coerenza con quanto previsto dal dispositivo normativo³⁰, ma anche per la favorevole ricaduta economica che potrebbe derivare per le imprese del settore agricolo, capaci di integrare le tradizionali attività produttive con quelle legate all'offerta di servizi faunistico-venatori.

In questo senso, il completamento della fase attuativa della legge 157/92, attraverso un opportuno coordinamento con altre misure di intervento previste dai regolamenti attuativi di "Agenda 2000"³¹, sarebbe opportuno che venisse pianificato rivolgendo particolare attenzione alle opportunità di valorizzazione dei territori montani e svantaggiati, finalizzando gli interventi per la protezione e la tutela della fauna selvatica, e la razionalizzazione del prelievo venatorio, al raggiungimento di un'efficace integrazione tra esercizio dell'agricoltura ed esigenze di presidio del territorio e salvaguardia dell'ambiente.

5. Considerazioni conclusive

L'accresciuta sensibilità verso l'esigenza di provvedere ad un'adeguata protezione e tutela dell'ambiente ha certamente influito sui contenuti della legge 157/92 che, a circa quindici anni di distanza

30) Il già citato art. 10, c. 5, della legge 157/92 afferma che "il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata...".

31) Cfr. Regg. CE nn. 1257, 1258 e 1259 del 17 maggio 1999, relativi, rispettivamente, alle misure di sostegno dello sviluppo rurale, al finanziamento della Politica Agricola Comune ed ai regimi di aiuti diretti ai produttori agricoli.

dalla precedente, interviene nella regolamentazione dell'attività venatoria e delle azioni di salvaguardia della fauna selvatica. La normativa vigente, infatti, non si limita ad indicare i contenuti della nuova disciplina dell'attività venatoria che, nel complesso, tende ad essere ridimensionata notevolmente, ma pone l'accento sulla necessità di garantire idonei interventi per favorire la tutela ed il ripopolamento della fauna selvatica sul territorio.

Ampliando il contenuto di altre disposizioni previste dalle precedenti, la legge 157/92 prevede numerose e diversificate misure a favore della tutela della fauna selvatica, che rappresenta l'obiettivo prevalente della legge e rispetto al quale l'esercizio stesso dell'attività venatoria appare strumentale.

In relazione a tale finalità, anche il tradizionale rapporto conflittuale tra esercizio dell'agricoltura ed attività venatoria tende a collocarsi in un contesto diverso, sia a causa del ridimensionamento del carico venatorio per unità di superficie, sia per la diffusione di ordinamenti produttivi agricoli meno intensivi, con ridotte esternalità negative sull'ambiente, ed in particolare sulle popolazioni di fauna selvatica.

Se l'adozione di tecniche di coltivazione altamente specializzate attraverso l'impiego di elevati input chimici, in passato, ha contribuito ad accentuare il deterioramento delle risorse ambientali, il ricorso a sistemi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente, incentivati dall'unione Europea con specifiche misure agroambientali, può offrire significative opportunità di recupero dei necessari spazi naturali per le popolazioni di fauna selvatica.

D'altro canto, il crescente interesse mostrato dagli operatori del settore agricolo verso l'adozione di sistemi di produzione diversificati sul piano organizzativo e gestionale, in grado cioè di offrire, oltre alle tradizionali attività produttive connesse al conseguimento di beni alimentari, servizi diversi, legati alle esigenze di fruizione degli spazi aperti e delle risorse naturali, nelle attività faunistico-venatorie trova numerose e rilevanti opportunità di applicazione con possibili effetti positivi sull'entità dei corrispondenti ricavi aziendali.

L'istituzione di zone precluse all'esercizio venatorio, quali, ad esempio, le "Zone di ripopolamento e cattura" e le "Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica", o la delimitazione delle aree in cui l'attività venatoria sia consentita solo entro i limiti imposti dal rispetto di alcune norme, come nel caso delle "Aziende faunistico-venatorie" e di quelle "agri-turistico-venatorie", per gli operatori agricoli possono

piuttosto rappresentare concrete opportunità per un coinvolgimento diretto nella gestione faunistica del territorio.

Analogamente a quanto rilevabile con riferimento alla compatibilità dell'esercizio dell'attività agricola all'interno del perimetro delle aree protette (Parchi o Riserve naturali) con le esigenze di tutela ambientale, al fine di garantire un'efficace azione di salvaguardia della fauna, occorrerebbe stimolare maggiormente la partecipazione attiva delle unità produttive del settore agricolo a simili interventi, in quanto l'applicazione di alcune misure previste dalla legge 157/92 non appare ancora completata.

A questo proposito, oltre ad un'opportuna coniugazione degli interventi di "miglioramento ambientale" previsti dalla legge con le misure applicative di "Agenda 2000", che attribuiscono notevole rilevanza alle funzioni di tutela e gestione delle risorse ambientali, risulterebbe utile individuare anche altri incentivi di natura economica e finanziaria, che consentano una maggiore partecipazione degli operatori agricoli, soprattutto per riuscire ad intervenire efficacemente a favore dei territori marginali in cui le attività produttive sembrano destinate ad essere abbandonate.

Proprio in considerazione delle finalità della legge relativa alle attività faunistico-venatorie e coerentemente con le esigenze di tutela e presidio del territorio, risulta pertanto auspicabile una pianificazione degli interventi, soprattutto con riferimento alle aree interne e svantaggiate ove più elevata risulta l'incidenza di terreni acclivi e scarsamente utilizzabili per l'espletamento di attività agricole intensive, favorendo una maggiore diffusione degli istituti faunistici previsti dalla legge 157/92, valorizzando le opportunità previste anche per le strutture associative.

I dati relativi all'applicazione di tale legge sembrano infatti mostrare, per questi primi anni di attuazione, una maggiore propensione verso interventi faunistici da parte delle aziende agrarie con ordinamenti produttivi intensivi, ubicate nelle aree di pianura, testimoniando, da un canto, un concreto ridimensionamento del divario esistente tra attività agricola ed attività venatoria, ma, dall'altro, evidenziando una contenuta convergenza dell'applicazione della norma rispetto agli obiettivi prefissati.

Non può peraltro essere tralasciato il fatto che i 3,3 milioni di ettari della superficie agro-silvo-pastorale attualmente interessati alle misure di carattere faunistico-venatorie previsti dalla legge 157/92 e

rilevabili dalle fonti statistiche ufficiali risultano largamente inferiori rispetto a quanto desumibile da attente valutazioni e che porterebbero a stimare le superfici interessate su livelli ben più elevati.

Risulta pertanto opportuno che l'operatore pubblico predisponga ulteriori strumenti di intervento che favoriscano una più estesa diffusione sul territorio delle attività faunistiche, privilegiando azioni e misure in grado di essere efficacemente adottate nelle zone montane e svantaggiate. Queste ultime, infatti, per la complessità delle problematiche presenti sotto il profilo agricolo e forestale, ma anche economico e sociale, appaiono più compatibili con le esigenze di salvaguardia della fauna selvatica e più sensibili rispetto alla tutela delle risorse naturali ed al presidio del territorio.

Riferimenti bibliografici

AA. VV., Gestione multifunzionale in aree agricole: produzione faunistica e sostenibilità ambientale, Atti del Convegno *Ecoagricoltura, biotecnologie e qualità della vita*, Udine, 1999.

Arfini F., Le esternalità nel rapporto tra caccia e agricoltura, *La Questione Agraria*, 1997. N. 66.

Bellia F., Carrà G., *Analisi dei comparti produttivi e dell'azione pubblica nelle zone interne della Sicilia e prospettive di sviluppo*, Università degli Studi, Catania, 1988.

Checchi A., La gestione del territorio in una Azienda Faunistico-Venatoria in zona collinare, *Genio Rurale*, 1992, n. 10.

De Franceschi P., Con la "caccia programmata" nuove opportunità di reddito per il settore agricolo, *L'Informatore Agrario*, 1997, n. 26.

Di Cocco E., Compatibilità tra fauna e agricoltura: aspetti economici attuali e prospettivi, Atti del Convegno: *Ambiente - agricoltura - fauna, strategia per una corretta gestione della fauna come risorsa naturale rinnovabile in Europa e nel bacino del Mediterraneo*, Roma, 1987, Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina "A. Ghigi", supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina, vol. XIII, numero unico, Ozzano dell'Emilia, aprile 1988.

Donati F., Agricoltura e tutela faunistica: alla ricerca di una migliore convivenza, *Genio Rurale*, 1993. n. 3.

Genghini M., *I miglioramenti ambientali a fini faunistici*, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti tecnici, 16, Roma, 1994.

Genghini M., Spagnesi M., *Le aree protette di interesse faunistico in Italia*, Ricerche di biologia della selvaggina, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Ozzano dell'Emilia, 1997.

INEA, *La riforma della PAC in Agenda 2000. Dalle proposte alle decisioni finali*, Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'U.E., INEA, 1999.

ISTAT, *Statistiche della caccia e della pesca*, Roma, annate varie.

Marangon F., Tempesta T., Thiene M., *Caccia e agricoltura nella pianura vicentina*, XXXVI Convegno di Studi SIDEA, Milano, 1999.

Paolillo P.L. (a cura di), *Il programma di Diana. Storia, ambiente, tradizione venatoria, alla ricerca di un modello condiviso*, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1995.

Romano S., Modelli bioeconomici per l'applicazione della Legge Quadro 157/92 sulla gestione delle risorse faunistiche, *Rivista di Economia Agraria*, 1994, n. 3.

Romano S., I contenuti della legge quadro sulla caccia (L. n. 157/92) e nuove opportunità per l'agricoltura, *Genio rurale*, 1995, n. 5.

Salghetti A., Allevamento di ungulati selvatici e valorizzazione dell'ambiente, Atti del Convegno: *Qualità della vita ecoagricoltura e biotecnologie*, Udine, 1999.

Santilli F., Il miglioramento della capacità faunistica degli habitat agricoli, *Genio rurale*, 1994, n. 11.

Sturiale C., L'esercizio dell'agricoltura nei parchi e nelle riserve, Atti del Convegno: *Parchi e Riserve: quale modello di agricoltura per un corretto sviluppo del territorio rurale?*, Castiglione di Sicilia, 1997.